

COMUNE DI UDINE

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMUNE DI UDINE

Parte economica e giuridica 2024-2026

Preso atto che la Giunta Comunale nella seduta del 30 luglio 2024 ha autorizzato il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dirigente del Comune di Udine – Parte economica e giuridica 2024-2026.

In data 18 settembre 2024 alle ore 16.30 presso la sede del Comune di Udine, Via Lionello 1, si è riunita la delegazione trattante per la sottoscrizione del CCDI per il personale dirigente del Comune di Udine parte economica e giuridica 2024-2026 per la destinazione delle risorse del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2024 2026.

La delegazione trattante di parte pubblica, nominata con deliberazione giuntale n. 254 del 28.05.2024

Presidente dott.ssa Francesca Finco

F.to Francesca Finco

Ing. Renato Pesamosca

Avv. Giangiacomo Martinuzzi

F.to Giangiacomo Martinuzzi

Le organizzazioni sindacali territoriali rappresentate da

SIGLA

COGNOME E NOME

FIRMA

DIREL –DIRER

Arch. Federica Brazzafolli

F.to Federica Brazzafolli

UIL

Sig. Matteo Scatton

F.to Matteo Scatton

CGIL _____

CISL _____

CISAL _____

UGL _____



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO
DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL
COMUNE DI UDINE**

**Parte giuridica ed economica
2024-2026**



INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 -Ambito di applicazione, decorrenza, pubblicità	5
PARTE NORMATIVA	5
Art. 2 -Servizi pubblici essenziali	5
Art. 3 – Pari opportunità	6
PARTE ECONOMICA	6
Art. 4- criteri generali di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati	6
Art. 5- correlazione della retribuzione di risultato con i compensi percepiti per l'attività di patrocinio legale	6
Art. 6- distribuzione risorse finanziarie del fondo e loro utilizzo	6
Art. 7 – Interim	7
Art. 8 – salvaguardia per revoca anticipata dell'incarico con attribuzione di altro incarico dirigenziale a seguito di processo di riorganizzazione	7
NORME FINALI	7
Art. 9 - Norma finale	7



DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -AMBITO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA, PUBBLICITÀ

1. Il presente contratto decentrato integrativo riguarda il triennio giuridico ed economico 2024-2026.
2. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano state sostituite da successivo contratto collettivo.
3. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni.
4. Le parti si riservano di riaprire il confronto in caso di innovazione degli accordi regionali e/o di norme di legge che riguardino aspetti disciplinati dal presente contratto.
5. Il presente contratto abroga tacitamente tutti i contratti collettivi integrativi decentrati e/o territoriali precedentemente sottoscritti solo ed esclusivamente per le parti e gli istituti regolati in modo incompatibile al presente CCDI. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutto il personale dirigente in servizio attraverso l'invio del testo in posta elettronica. Copia del presente CCDI è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

PARTE NORMATIVA

ART. 2 -SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

1. Sulla base della lett. f) dell'art. 6 comma 4 del CCRL 22.05.2024, vengono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali;
2. Si prevede un contingente di dirigenti che deve essere precettato in caso di sciopero al fine di garantire i servizi pubblici essenziali come da tabella successiva:

Dirigenti tecnici	1 Dirigente tecnico
Dirigenti amministrativi e Comandante PL	1 dirigente amministrativo/ dirigente PL e 1 Dirigente del settore dei servizi alla persona

3. In occasione di ogni sciopero, qualora sia necessario garantire la continuità delle prestazioni indispensabili individuate al comma 2, il Segretario/Direttore Generale/Direttore di dipartimento individua, con apposito ordine di servizio e secondo un criterio oggettivo di rotazione, i nominativi del personale dirigente incluso nei contingenti come sopra indicati, che è tenuto all'erogazione delle prestazioni indispensabili e perciò esonerato dall'effettuazione dallo sciopero.
4. Entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero i nominativi del personale dirigente individuato sono comunicati agli interessati.
5. Il personale individuato, entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione. Il Segretario/Direttore Generale/Direttore di dipartimento darà immediata comunicazione della sostituzione ai soggetti indicati al punto 2.



6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto.

ART. 3 – PARI OPPORTUNITÀ

1. Sulla base della lett. g) dell'art. 6 comma 4 del CCRL 22.05.2024, relativamente al tema delle pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125. si prevede che laddove debba provvedersi alla nomina di componenti dirigenziali in organismi collegiali dell'ente, vengano rispettate le pari opportunità.

PARTE ECONOMICA

ART. 4- CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE COLLEGATA AI RISULTATI

1. Sulla base della lett. a) dell'art. 6 comma 4 del CCRL 22.05.2024, vengono confermati i criteri generali di determinazione e di attribuzione della retribuzione collegata ai risultati e al raggiungimento degli obiettivi assegnati individuati e regolati dallo Smivap tempo per tempo vigente.

ART. 5- CORRELAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO CON I COMPENSI PERCEPITI PER L'ATTIVITA' DI PATROCINIO LEGALE

1. Sulla base della lett. b) dell'art. 6 comma 4 del CCRL 22.05.2024, si stabilisce che per il personale dirigente che percepisce compensi per l'attività di patrocinio legale venga applicato il seguente criterio:

Verrà operata una decurtazione del 30% all'eventuale differenza positiva tra quanto erogato a titolo di compensi professionali e la retribuzione di risultato spettante assicurando comunque almeno il 30% della retribuzione di risultato effettiva.

2. La stessa disciplina di correlazione si applica ai fini dell'erogazione degli incentivi tecnici per le opere PNRR

ART. 6- DISTRIBUZIONE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO E LORO UTILIZZO

1. Sulla base della lett. c) dell'art. 6 comma 4 del CCRL 22.05.2024, relativamente ai criteri per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate al fondo di cui all'art. 50 e l'utilizzo annuale delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato, si stabilisce di destinare alla retribuzione di risultato del personale dirigente una quota delle risorse già destinate alla retribuzione di posizione nella misura massima del 24,5%.



ART. 7 – INTERIM

1. Sulla base della lett. d) dell'art. 6 comma 4 del CCRL 22.05.2024, ad integrazione della retribuzione di risultato del dirigente, in caso di affidamento di incarichi ad interim all'interno dell'ente e di durata di almeno un mese continuativo si definisce di attribuire a titolo di retribuzione di risultato una quota massima del 15% della relativa retribuzione di posizione per il primo anno di incarico ad interim. A decorrere dal secondo anno tale quota massima sarà del 24,5%.
2. Per i Direttori di Dipartimento, l'integrazione di cui al comma 1 compete per i servizi retti ad interim ulteriori al primo.

ART. 8 – SALVAGUARDIA PER REVOCA ANTICIPATA DELL'INCARICO CON ATTRIBUZIONE DI ALTRO INCARICO DIRIGENZIALE A SEGUITO DI PROCESSO DI RIORGANIZZAZIONE

1. Sulla base della lett. e) dell'art. 6 comma 4 del CCRL 22.05.2024, relativamente alle forme di salvaguardia nelle ipotesi di revoca anticipata dell'incarico dirigenziale con attribuzione di un nuovo incarico dirigenziale a seguito di processi di riorganizzazione si prevede quanto segue.
 - Nel caso in cui, a seguito di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico di Direttore di Dipartimento/Dirigente di Servizio in corso e al dirigente sia conferito un nuovo incarico, tra quelli previsti dalla struttura organizzativa dell'ente o dell'amministrazione, con retribuzione di posizione di importo inferiore a quella connessa al precedente incarico, viene stabilito il riconoscimento di un differenziale di retribuzione di posizione, che si riduce progressivamente, in ogni caso fino alla scadenza dell'incarico originario:
 - 55% del differenziale tra le due posizioni per il primo anno;
 - 30% il secondo anno e cessa di essere corrisposto dall'anno successivo.
 - Si prevede che tale disciplina non trovi applicazione, pur in presenza dei processi di riorganizzazione di cui al comma 1, nei casi di affidamento al dirigente di un nuovo incarico con retribuzione di posizione inferiore a seguito di valutazione negativa secondo quanto stabilito dal SMiVaP.

NORME FINALI**ART. 9 - NORMA FINALE**

1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti contratti collettivi decentrati integrativi.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi, per le sole materie non disciplinate dal presente contratto, conservano la propria efficacia.

